

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 1949

(14<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

#### INDICE

Comunicazioni della Presidenza . . . Pag. 139

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 205):

PRESIDENTE . . . . .	139
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	140
FRANZA . . . . .	140
TOMMASINI . . . . .	140

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Battista, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Priolo, Ro-

mano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Veroni.

Assiste altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni, Uberti.

GENCO, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che è stata diramata una circolare da parte della Presidenza riguardante le norme per la pubblicazione dei resoconti delle sedute tenute dalle Commissioni in sede deliberante. Essa dice: « Dei resoconti delle riunioni delle Commissioni permanenti in sede deliberante non saranno trasmesse agli oratori nè cartelle dattiloscritte nè bozze di stampa. Gli oratori che lo desiderano potranno prendere visione delle parti di resoconto che li riguardino nell'Ufficio dei Resoconti due giorni dopo la riunione. I suddetti resoconti saranno sottoposti, prima della pubblicazione, all'approvazione del Presidente della Commissione competente ».

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'amministrazione delle Poste e dei Telegrafi e della Azienda di Stato per i servizi telefonici ».** (N. 205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle

Poste e dei Telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Ricordo che la Commissione, dopo ampia discussione, giunse alla determinazione di sospendere la votazione del disegno di legge per poter chiedere al Ministro proponente i motivi per cui le misure delle ammende erano state stabilite in limiti molto bassi.

UBERTI. *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Devo anzitutto dichiarare che le rivalutazioni delle ammende che l'Amministrazione va attuando non sono operate esattamente sulla base della svalutazione della lira. Per ora sono contenute nei limiti di quattro volte le cifre di anteguerra e questo perchè, essendo le retribuzioni del personale molto basse, una rivalutazione di cinquanta volte avrebbe portato a misure eccessive.

La caratteristica di queste ammende consiste più che nell'ammontare della somma nella rapidità con cui sono comminate. Per esempio se un fattorino telegrafico incaricato di recapitare un telegramma rientra all'Ufficio dopo due o tre ore anzichè dopo quindici minuti viene punito immediatamente con un'ammenda dal suo superiore diretto. Con questo non si vuol dire che tali ammende siano state finora applicate in numero rilevante; da un'indagine che ho potuto condurre sui fogli personali, ho rilevato che al massimo, arrivano a quattro, cinque all'anno. Costituirebbe un fatto grave per il dipendente e sarebbe indice di scarso rendimento se le ammende superassero tale numero.

La misura dell'ammenda non rappresenta quindi un elemento sostanziale, trattandosi di sanzioni che hanno più che altro un valore di richiamo alla sensibilità del dipendente e pertanto il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

FRANZA. Ricordo che nella discussione di ieri qualche membro della Commissione opinò che queste sanzioni esulassero dal campo del procedimento disciplinare normale che viene applicato per le infrazioni nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni. Noi però non sappiamo se questo punto di vista sia fondato o meno. Infatti se in questo caso si trattasse di sanzioni disciplinari non comprese

nell'elenco di quelle previste dai regolamenti per tutti i funzionari della pubblica amministrazione allora io credo che questo minimo e questo massimo, essendo un di più, potrebbero essere mantenuti; se si tratta invece di sanzioni già previste dai regolamenti, un adeguamento sarebbe necessario per fare in modo che queste sanzioni economiche e pecuniarie possano avere, nel loro complesso, tale efficacia da indurre il funzionario colpito ad una maggiore diligenza nell'esplicazione delle proprie funzioni.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Si è dovuto presentare uno schema di legge appunto perchè si tratta di sanzioni disciplinari che non possono comminarsi se non in base ad una disposizione legislativa. In secondo luogo ogni provvedimento di ammenda è un provvedimento disciplinare che viene applicato direttamente dal superiore immediato o, in certi casi, dal superiore di grado più elevato ed è sempre trascritto nella cartella personale dell'impiegato.

TOMMASINI. Desidererei sapere se il provvedimento disciplinare dell'ammenda abbia una portata maggiore o inferiore del provvedimento della censura che non ha carattere pecuniario.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* La censura è provvedimento più grave dell'ammenda perchè è motivata e viene trascritta nella cartella personale dell'impiegato; avverso ad essa si può adire il Consiglio di disciplina. Queste ammende invece sono inflitte *sic et nunc* dal funzionario di grado immediatamente superiore e non sono revocabili data la lievità della punizione. Più che altro esse si applicano agli agenti di servizio e ai fattorini telegrafici, cioè ad elementi dai quali è più sentita una pena pecuniaria che non una di carattere morale quale potrebbe essere la censura.

FRANZA. Ritengo che dopo le esaurienti spiegazioni del Sottosegretario di Stato, la Commissione possa senz'altro addivenire alla approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo. Il problema della misura dell'ammenda non mi sembra infatti di tale rilevanza da poter costituire oggetto di una discussione in questa sede.

FERRARI Concordo con le dichiarazioni del senatore Franza.

BATTISTA. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Franza.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri diversi membri della Commissione presentarono proposte di emendamenti. Se nessuno dei proponenti insiste nelle sue proposte, esse si intendono ritirate.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:

a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;

b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;

c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'Ufficio autonomo cui l'impiegato è addetto.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Al personale delle Aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilito nel massimo di lire 200, e non può essere inferiore a lire 10.

Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, è elevato a lire 80.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Restano in vigore le altre disposizioni concernenti le dette ammende disciplinari, che non contrastino con quelle contemplate nella presente legge.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 10,30.